



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE della Società della Salute della Valdinievole

ANNO 2022

Tra le Organizzazioni Sindacali

CGIL FP: _____;

CISL FP: _____;

UIL _____

e la Delegazione Trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole

Stefano Lomi Direttore SdS: _____;

Ambito d'applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, dipendenti di questo Ente e regola le materie e gli istituti ad esso demandati dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Durata e ambito d'applicazione

Il presente contratto decentrato integrativo disciplina le materie che la legge ed i vari contratti collettivi nazionali demandano a tale livello negoziale ed, in particolare, alcuni istituti del trattamento economico del personale non dirigente e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo decentrato per l'anno 2020.

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 33 del 15.11.2022 con cui si è costituita la delegazione trattante di parte pubblica della SdS Valdinievole per il Comparto, modificando la composizione”;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 36 del 15.11.2022 avente per oggetto: “Contrattazione decentrata integrativa anno 2022 relativa alla costituzione e utilizzo dei fondi del personale della SdS Valdinievole” con cui si è dato avvio alla contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2022 relativamente alla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate ed in particolare: 1. fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018); 2. fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018) così previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali;

Tuttavia, sulla base di tale atto, all'01.01.2022, la SdS Valdinievole aveva in dotazione a tempo pieno e indeterminato nr. 12 unità così suddiviso:

- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D0;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D1

- uno con qualifica di collaboratore amministrativo professionale – cat. D – D2;
- tre con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D2;
- una con qualifica di educatore professionale – cat. C – C3;
- due con qualifica di collaboratore professionale assistente sociale – cat. D – D5;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018;

Vista la determina n. 29 del 20.06.2019 avente per oggetto: “Selezione interna per il conferimento di nr. 1 incarico di posizione organizzativa per l’Area Funzionale Socio Assistenziale e nr. 1 incarico per il settore interventi della SdS Valdinievole. Approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice” decorrenti dall’01.07.2019;

Considerato che nel 2022 il valore del fondo è quantificato in un ammontare superiore a quello del 2021 ossia in **€. 78.800,86** così suddiviso:

- €. 22.588,22 per il Fondo condizioni di lavoro ed incarichi (art. 80);
- €. 56.212,64 per il Fondo premialità e fasce (art. 81);

Considerato che lo stesso potrà essere reintegrato al momento in cui saranno determinate le risorse – a partire dall’anno 2018 – in applicazione dell’articolo 39 comma 4 lett. b) e d) e comma 8 del CCNL 07/04/1999 (.....), nel rispetto delle linee d’indirizzo emanate a livello regionale di cui all’art. 6 comma 1, lett. b) e c) (confronto regionale) così come stabilito dal comma 3 lett. b) dell’articolo 80 del CCNL 21.05.2018.

Che, nell’anno 2022 sono stati corrisposti i seguenti valori:

- a titolo di acconto per la produttività la somma di €. 17.760,30 mentre a titolo di saldo dovrà essere corrisposta la somma di €. 6.105,00, pertanto la quota di produttività dell’ano 2022 ammonta ad €. 23.865,30;
- la somma di €. 15.274,49 a titolo di valore comune;
- la somma di €. 6.008,25 a titolo d’indennità di funzione;
- la somma di €. 23.152,77 per le fasce;
- a Novembre il totale delle visite domiciliari sono state 1.305,48.

Da quanto sopra esposto emerge pertanto che il fondo 2022 risulta essere così suddiviso:

	Art. 80	Art. 81
Fondo 2019/2020	29.702,03	36.078,37
Valore comune	15.274,49	
Produttività		23.865,30
Incarichi di funzione	6.008,25	
Fasce		32.347,34
Pos. Org.	-	-
VD	1.305,48	
	22.588,22	56.212,64
Differenza	7.113,81 -	20.134,27

Tenuto conto che:

- l’art. 8 del CCNL 2016 - 2018 del 21.05.2018 individua le materie regolate in sede di contrattazione collettiva integrativa;

- l'art. 40 co. 3 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. si sensi del quale tra l'altro la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- l'art. 40 bis del d. Lgs. 165/2001 e s.m.i. prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge è effettuato dal Collegio Sindacale come previsto dal proprio ordinamento;

Sulla base di quanto esposto, le parti concordano quanto segue:

- è necessario per il personale assunto dalla SdS definire le risorse decentrate per l'anno 2022 che implicano la definizione dei due fondi previsti dalla nuova normativa: fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018) e fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018) così come previsto dalle norme contrattuali e dagli accordi regionali al cui interno sono confluiti 3 fondi previsti dalle precedenti disposizioni contrattuali;

- per il pagamento dell'indennità per l'assistenza domiciliare prevista dall'art. 87 del CCNL 2016 – 2018 si conferma l'applicazione delle istruzioni operative al fine dell'ottenimento dell'indennità per l'assistenza domiciliare di cui all'art. 87 CCNL 21.05.2018 adottate dall'Azienda USL Toscana Centro come interpretato nell'anno precedente, provvedendo al pagamento mensile delle stesse;

Ai sensi dell'art. 81 co. 6 e 7 del CCNL Sanità del 21.05.2018, la somma di €. 7.113,81 del fondo di cui all'art. 80 è trasferita al fondo di cui all'art. 80 del CCNL Sanità del 21.05.2018 per la corresponsione delle fasce attribuite (incluso le nuove posizioni economiche orizzontali individuate per effetto dell'accordo siglato in data 28.11.2022) e la differenza destinata a confluire nella produttività in osservanza a quanto disposto dalla lett. b) del comma 6 dell'art. 81 del CCNL 21.05.2018 ed erogata alla luce della performance dell'Ente, della performance Organizzativa e individuale sulla base del proprio sistema di valutazione come approvato con la delibera della G.E. n. 15 del 16.06.2020.

Pertanto la ripartizione definitiva risulta essere:

1. fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80 del CCNL 2016 – 2018) per €. 22.588,22;

2. fondo premialità e fasce (art. 81 del CCNL 2016 – 2018) per €. 56.212,64.

come emerge dalle successive tabelle:

Art. 80 ex CCNL 2016 – 2018 Fondo condizioni di lavoro ed incarichi

	2021
Fondo condizioni di lavoro e incarichi (ex art. 7 CCNL 31.07.1999 e ex art. 9 CCNL 31.07.1999 limitatamente all'indennità di funzione dei titolari di posizione organizzativa e di coordinamento e del valore comune)	28.337,03
Art. 80 comma 3 lett. a)	1.365,00
(A) Totale	29.702,03
	2022
(B1) Valore comune	15.274,49
(B2) Indennità di funzione	6.008,25
(B3) Visite domiciliari	1.305,48
Totale art. 80 (A – B1-B2-B3)	7.113,81
Trasferimento all'art. 81	7.113,81
Differenza	0

Fondo art. 80 ex CCNL 2016 – 2018

22.588,22

Art. 81 ex CCNL 2016 – 2018 Fondo Premialità e Fasce

	2021
Fondo premialità e fasce (ex art. 9 CCNL 31.07.1999 limitatamente alle risorse destinate al finanziamento delle fasce retributive e ex art. 8 CCNL 31.07.1999)	35.293,04
Art. 81 comma 3 lett. a)	785,33
(A) Totale	36.078,37
	2022
(B1) Produttività	23.865,30
(B2) Riconoscimento per Covid-19	
(B3) Progressioni orizzontali	23.152,77
(B4) Progressioni orizzontali 2022	9.194,57
Totale art. 81 (A-B1-B2-B3-B4)	-20.134,27
Somma trasferita dall'art. 80	7.113,81
Differenza	-13.020,46

Fondo art. 81 ex CCNL 2016 – 2018

56.212,64

L'aumento del fondo delle risorse decentrate 2022 rispetto al 2021 per effetto delle nuove assunzioni di €. 13.020,46 viene destinato a coprire la differenza negativa del fondo di cui all'art. 81 di €. 3.825,79 come corrisposto e, la parte rimanente destinata ad effettuare le progressioni economiche per un numero di dipendenti pari al 50% degli aventi diritto (nr. 11). La parte residua destinata alla produttività generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescia, _____